SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 537)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1984

Norme correttive ed integrative dell'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392

Onorevoli Senatori. — Tra le iniziative adottate dal Governo, nell'ambito della manovra di politica economica, assume un ruolo di rilievo l'intervento sul meccanismo di aggiornamento del canone disciplinato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, meglio conosciuta come legge sull'equo canone.

Nell'articolo sopra richiamato è previsto che ogni anno il canone di locazione per immobili adibiti ad uso di abitazione è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

È sembrato al Governo che il meccanismo sopra indicato non potesse continuare a svolgersi così come previsto in relazione ad altro contesto socio-economico del Paese; non sarebbe stato equo, infatti, contenere l'evoluzione dell'adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita senza prevedere anche la sospensione del meccanismo di aggiornamento del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo che, come è noto, va ad incidere prevalentemente sulle categorie di lavoratori interessati alla rilevata contrazione del numero di scatti di scala mobile.

Peraltro, a conferma della rilevanza decisiva assunta dal livello dei canoni di locazione nella lotta antinflazionistica, è sufficiente osservare che l'aggiornamento dei canoni di locazione, intervenuto nel 1983, ha provocato un trascinamento, nel 1984, di oltre il 13 per cento, già superiore al tasso programmato per lo stesso anno.

Di qui la sospensione del meccanismo di aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge n. 392 del 1978, già menzionata.

Per rafforzare tale disposizione è prevista la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle statuizioni di cui al primo comma dell'articolo unico. IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, è sospeso.

È nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo unico.